



COMUNE DI ZENEVREDO

Provincia di Pavia

Via Roma, 23

Tel. +39 0385 241993- Fax +39 0385 48401

Codice Fiscale 84001370182

N. 15 Reg. Delib.
del 2/09/2014

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO : TARI - APPROVAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2014 E DETERMINAZIONE DELLE RATE DI VERSAMENTO.

L'anno **duemilaquattordici**, addì **due** del mese di **settembre**, alle ore **21** e minuti **00**, nella sala delle adunanze del Palazzo Comunale, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE regolarmente convocato, previa notifica degli inviti personali avvenuta nei modi e termini di legge, osservate tutte le formalità prescritte dal D.Lgs. n. 267/2000, dallo Statuto Comunale vigente, in adunanza ORDINARIA di PRIMA CONVOCAZIONE ed in seduta PUBBLICA.

Presiede il Sindaco.

All'appello su numero tredici componenti risultano i seguenti presenti e assenti:

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Carica</i>	<i>Presenti</i>	<i>Assenti</i>
GRAMEGNA PIETRO	SINDACO	<i>P</i>	
BOTTANI FABRIZIO	<i>CONSIGLIERE COMUNALE</i>	<i>P</i>	
DELLABIANCA ELIA	<i>CONSIGLIERE COMUNALE</i>		<i>A</i>
MAGNINI SERGIO	<i>CONSIGLIERE COMUNALE</i>	<i>P</i>	
MIOTTI MARCO	<i>CONSIGLIERE COMUNALE</i>	<i>P</i>	
PIZZI ANTONIO	<i>CONSIGLIERE COMUNALE</i>	<i>P</i>	
VERCESI SIMONA	<i>CONSIGLIERE COMUNALE</i>	<i>P</i>	
FARAVELLI GIUSEPPE	<i>CONSIGLIERE COMUNALE</i>		<i>A</i>
BREGA CARLO MARCO	<i>CONSIGLIERE COMUNALE</i>	<i>P</i>	
ROVATI LUCA	<i>CONSIGLIERE COMUNALE</i>	<i>P</i>	

Totale PRESENTI N° 8

Totale ASSENTI N° 2

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale DOTT.ssa D'ARPA ELISABETTA con funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione.

Il Sig. GRAMEGNA PIETRO, in qualità di SINDACO, assunta la presidenza del Consiglio Comunale, dopo aver constatato la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e invita gli intervenuti, in seduta PUBBLICA, a discutere ed a deliberare sulla proposta di cui all'argomento in oggetto.

OGGETTO: TARI – APPROVAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2014 E DETERMINAZIONE DELLE RATE DI VERSAMENTO

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *«le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»;*

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;*

VISTO il Decreto del Ministero dell'interno del 18/07/2014, il quale ha disposto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali è differito per l'anno 2014 al 30 settembre 2014;

VISTO l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l'Imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell'Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

RITENUTO opportuno procedere con separata deliberazione all'adozione delle aliquote e delle tariffe applicabili nel 2014 nell'ambito dei singoli tributi che costituiscono l'Imposta unica comunale;

CONSIDERATO che, con riferimento alla **Tassa rifiuti (TARI)**, la disciplina dettata dalla L. 147/2013 (commi 641 – 666) delinea l'applicazione dal 2014 di un tributo analogo alla TARES semplificata introdotta a fine 2013 con l'art. 5 D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito in L. 28 ottobre 2013 n. 124;

CONSIDERATO che, in tal senso, la TARI continua a prevedere:

- l'applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che possiedono e detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati;
- la possibilità (commi 651 – 652) di commisurare la tariffa tenendo conto:
 - a) dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (cd. Metodo normalizzato), utilizzato nel 2013 per la definizione della Tares;
 - b) in alternativa, del principio *«chi inquina paga»*, sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio Europeo del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, commisurando la tariffa, come già avvenuto nel 2013 con la TARES semplificata, alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti, determinando le tariffe di ogni categoria o sottocategoria omogenea

moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;

CONSIDERATO che, nell'ambito della TARI, l'art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che il Comune deve determinare la disciplina per l'applicazione della tassa, con particolare riferimento:

- a) ai criteri di determinazione delle tariffe;
- b) alla classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- c) alla disciplina delle riduzioni tariffarie;
- d) alla disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- e) all'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

CONSIDERATO peraltro che, ai fini TARI, le modifiche introdotte dall'art. 2 del D.L. 16/2014, convertito in L. 68/2014, hanno fatto venire meno due elementi portanti della disciplina dettata dal D.P.R. 158/1999 prevedendo che:

- nelle more della revisione dello stesso D.P.R. 158/1999, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe, il Comune può prevedere, per gli anni 2014 e 2015, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1, con riferimento alle utenze domestiche;
- in deroga all'obbligo di copertura integrale del servizio, la possibilità per i Comuni di deliberare, con regolamento di cui all'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659, la cui copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune, senza più alcun vincolo massimo nel finanziamento delle riduzioni;

CONSIDERATO che una delle sostanziali novità normative introdotte dall'art. 1, comma 649 L. 147/2013, come modificato dall'art. 2, comma 1, lett. e) D.L. 16/2014, convertito in L. 68/2014, è quella in base alla quale per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il Comune disciplina con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati, prevedendo altresì che, con lo stesso regolamento, il Comune individua le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione;

CONSIDERATO che l'effettiva portata di quest'ultima parte della nuova disposizione potrà essere misurata soltanto a seguito della presentazione di specifiche denunce da parte delle attività produttive che si avvarranno di tale disposizione, non essendo peraltro configurabile l'ordinaria produzione di rifiuti speciali nei locali magazzino, tale da incidere nell'immediato sull'ordinaria modalità di applicazione della TARI;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che il Consiglio comunale debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

CONSIDERATO che, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 2/9/2014 dichiarata

immediatamente eseguibile, è stato approvato il Piano Finanziario per l'anno 2014, necessario per poter definire le tariffe applicabili ai fini TARI per l'anno 2014;

CONSIDERATO peraltro che, già ai sensi dell'art. 14, comma 9 D.L. 201/2011, convertito con modificazioni in L. 214/2011, le tariffe della TARES 2013 avrebbero dovuto essere commisurate alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, per cui l'individuazione di tali tariffe, al pari della definizione

del riparto dei costi tra le utenze domestiche e le utenze non domestiche, non avrebbe dovuto necessariamente tenere conto dell'effettiva produzione di rifiuti di ogni singola utenza, ma avrebbe potuto essere basata su criteri presuntivi;

CONSIDERATO peraltro che l'art. 1, comma 652 L. 147/2013 ha permesso di derogare ulteriormente a tali criteri presuntivi, a fronte dell'applicazione di una entrata che non assume natura di corrispettivo per la prestazione del servizio, ma che mantiene invece la sua natura tributaria, rientrando quindi – al pari di quanto disposto per la T.A.R.S.U dalla giurisprudenza di legittimità – tra le cd. **tasse di scopo**, ossia che «*mirano a fronteggiare una spesa di interesse generale ripartendone l'onere sulle categorie sociali che da questa spesa traggono vantaggio, o che comunque determinano l'esigenza per la "mano pubblica" di provvedere*» (Corte di Cassazione, sentenza 29 aprile 2010 n. 17381);

CONSIDERATO che, in base a quanto disposto dall'art. 1, comma 652 L. 147/2013, ai Comuni è stata quindi attribuita la facoltà di determinare le tariffe sulla base di criteri alternativi a quelli del D.P.R. 158/1999, nell'esercizio di una maggiore discrezionalità di orientamento politico - amministrativo che, soprattutto a seguito della modifica del Titolo V della Costituzione, la giurisprudenza ha sempre riconosciuto nell'ambito degli atti regolamentari e di determinazione tariffaria dei Comuni, evidenziandone la **non sindacabilità in sede giudiziaria** (Cass. Civ. 23 luglio 2004 n. 13848; analogo, Consiglio di Stato, 10 febbraio 2009 n. 750 e 10 luglio 2003 n. 4117; Cass. Civ., Sez. Unite, 6 novembre 1981 n. 5849), in quanto potere esercitato in atti amministrativi di contenuto generale, per i quali ai sensi dell'art. 3 L. 241/1990 non è previsto un obbligo specifico di motivazione, poiché tali atti, essendo «*applicativi dei principi generali della disciplina regolatrice dello specifico settore, non richiedono una particolare motivazione in ordine alle singole determinazioni, essendo sufficiente che le stesse non appaiano manifestamente illogiche o sproporzionate*» e siano adottate al fine di perseguire «*una logica di sana amministrazione e di tutela degli equilibri del bilancio comunale corrispondente al canone di cui all'articolo 97 della Costituzione*» (T.A.R. Piemonte 12 luglio 2006 n. 3825);

CONSIDERATO che tale sistema presuntivo di determinazione delle tariffe è stato giudicato conforme alla normativa comunitaria con sentenza della Corte di Giustizia del 16 luglio 2009 n. C-254-08, secondo cui il diritto comunitario non impone agli Stati membri un metodo preciso per finanziare il costo dello smaltimento dei rifiuti urbani, anche perché è spesso difficile determinare il volume esatto di rifiuti urbani conferito da ciascun detentore, come confermato dal Consiglio di Stato nella sentenza del 4 dicembre 2012 n. 6208;

RITENUTO che, a fronte di tali disposizioni, il prospetto delle categorie e delle tariffe approvate dal Comune per l'anno 2014 che si ritiene opportuno approvare è il seguente

Utenze domestiche residenti

Nucleofamiliare	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/mq/anno)
1 componente	0,41878	66,80482
2 componente	0,48857	133,60964
3 componente	0,53843	171,78383
4 componente	0,57831	209,95801
5 componente	0,61819	276,76284
6 o più componenti	0,64811	391,28539

Utenze non domestiche

Categorie di attività	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/mq/anno)
1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto		
2. Campeggi, distributori carburanti		
3. Stabilimenti balneari		
4. Esposizioni, autosaloni		
5. Alberghi con ristorante	0,93999	1,34120
6. Alberghi senza ristorante		
7. Case di cura e riposo		
8. Uffici, agenzie, studi professionali		
9. Banche ed istituti di credito		
10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli		
11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze		
12. Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)		
13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto		
14. Attività industriali con capannoni di produzione		
15. Attività artigianali di produzione beni specifici	0,48317	1,02383
16. Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie		
17. Bar, caffè, pasticceria		
18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,54615	2,59238
19. Plurilicenze alimentari e/o miste		
20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante		
21. Discoteche, night club		
22. Autorimesse, Magazzini, cantine enologiche, ecc	0,22841	0,32042

CONSIDERATO infine che, per quanto riguarda le modalità di riscossione della TARI, il comma 688 della legge di stabilità 2014, come modificato dall'art. 1, lett. b) del D.L. 16/2014, convertito in L. 68/2014, ha previsto che, mentre la riscossione dell'IMU dovrà intervenire alle ordinarie scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre e quella della TASI al 16 ottobre ed al 16 dicembre, la riscossione della TARI potrà essere effettuata in un numero di rate e con scadenze di pagamento individuate dal Comune, per quanto consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale;

RICHIAMATA la precedente deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 28/05/2014 che stabiliva al 30 giugno 2014 la riscossione del 40 per cento della somma dovuta dal contribuente a titolo di TARES 2013;

RITENUTO opportuno stabilire le seguenti scadenze di pagamento delle successive rate relative alla TARI:

I rata 16/10/2014

II rata 16/12//2014

VISTO il Regolamento comunale per l'applicazione della TARI adottato con deliberazione di Consiglio comunale n. 12 del 2/9/2014

VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica, reso dal responsabile del Servizio tributi;

Con voti 6 favorevoli - 2 astenuti (Brega Carlo Marco - Rovati Luca) zero contrari;

DELIBERA

- di determinare per l'anno 2014 le seguenti tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI):

Utenze domestiche residenti

Nucleofamiliare	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/mq/anno)
1 componente	0,41878	66,80482
2 componente	0,48857	133,60964
3 componente	0,53843	171,78383
4 componente	0,57831	209,95801
5 componente	0,61819	276,76284
6 o più componenti	0,64811	391,28539

Utenze non domestiche

Categorie di attività	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/mq/anno)
1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto		
2. Campeggi, distributori carburanti		
3. Stabilimenti balneari		
4. Esposizioni, autosaloni		
5. Alberghi con ristorante	0,93999	1,34120
6. Alberghi senza ristorante		
7. Case di cura e riposo		
8. Uffici, agenzie, studi professionali		
9. Banche ed istituti di credito		
10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli		
11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze		
12. Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)		
13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto		
14. Attività industriali con capannoni di produzione		
15. Attività artigianali di produzione beni specifici	0,48317	1,02383
16. Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie		
17. Bar, caffè, pasticceria		
18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,54615	2,59238
19. Plurilicenze alimentari e/o miste		
20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante		
21. Discoteche, night club		
22. Autorimesse, Magazzini, cantine enologiche, ecc	0,22841	0,32042

- di stabilire che la riscossione della TARI dovrà essere effettuata nei termini di seguito indicati:

I rata 16/10/2014

II rata 16/12/2014

- di stabilire altresì che l'intero importo del tributo dovuto potrà essere versato in un importo unico entro il 16/10/2014
- di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per effetto di norme statali in merito;
- di dare atto che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2014 e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006;
- di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata.

DELIBERA

di dichiarare con successiva separata votazione, con voti 6 favorevoli - 2 astenuti (Brega Carlo Marco - Rovati Luica) zero contrari. la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art.134, comma 4 del D.lgs.267/2000.



COMUNE DI ZENEVREDO

Provincia di Pavia

Via Roma, 23

Tel. +39 0385 241993- Fax +39 0385 48401

Codice Fiscale 84001370182

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE SOTTOPOSTA AL CONSIGLIO COMUNALE

**OGGETTO : TARI - APPROVAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2014 E
DETERMINAZIONE DELLE RATE DI VERSAMENTO.**

Parere di regolarità tecnica :

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta in oggetto, ai sensi dell'art. 49 - comma 1 - del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il Responsabile del Servizio
ECONOMICO - FINANZIARIO
F.to CALVI Argia

Zenevredo, li 5/08/2014

Parere di regolarità contabile :

Si esprime parere FAVOREVOLE, in ordine alla regolarità contabile della proposta in oggetto, ai sensi dell'art. 49 - comma 1 - del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il Responsabile del Servizio
ECONOMICO - FINANZIARIO
F.to CALVI Argia

Zenevredo, li 5/08/2014

Pareri inseriti nella deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE N. 15 del 2/09/2014

Fatto, letto e firmato.

IL PRESIDENTE

F.to GRAMEGNA PIETRO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DOTT.ssa D'ARPA ELISABETTA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione in data odierna viene pubblicata in copia mediante affissione all'Albo Web, ove resterà per 15 giorni consecutivi a partire dal giorno **10 SET. 2014**

Zenevredo, li **10 SET. 2014**

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DOTT.ssa D'ARPA ELISABETTA

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Zenevredo, li **10 SET. 2014**



IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.ssa D'ARPA ELISABETTA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 – comma 3 - del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, (dopo il decimo giorno di pubblicazione).

Zenevredo, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE